



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione per la didattica e l'Orientamento

SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

CIG: 6860371D3B

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Indice

Definizioni

ART. 1 - Oggetto

ART.2 - Ammontare del contratto

ART.3 - Durata del contratto

ART.4 - Modalità di esecuzione del servizio e personale addetto al servizio

ART.5 - Pagamenti dei corrispettivi e fatturazione

ART.6 - Ufficio competente dell'Amministrazione

ART. 7 - Inadempienze e penali

ART. 8 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

ART. 9 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale addetto al servizio

ART. 10 - Spese a carico dell'appaltatore

ART. 11 - Documenti che fanno parte del contratto

ART. 12 - Risoluzione del contratto

ART. 13 - Disdetta del contratto da parte dell'Appaltatore

ART. 14 - Controversie

Definizioni

Capitolato Prestazionale si intende il documento che descrive e disciplina le condizioni, le modalità ed i termini di esecuzione del servizio di trasporto di studenti con disabilità iscritti all'Università degli Studi di Cagliari;

Amministrazione ovvero Stazione Appaltante ovvero Università si intende l'Università degli Studi di Cagliari;

Appaltatore si intende il soggetto giuridico che con la stipulazione del contratto si è assunto l'obbligo di eseguire l'appalto;

Corsa di andata si intende la tratta dal domicilio dello studente alla Facoltà presso la quale si svolge la lezione;

Corsa di ritorno si intende la tratta dalla Facoltà presso la quale si svolge la lezione al domicilio dello studente;

Corsa singola si intende la corsa di andata oppure la corsa di ritorno;

Corsa singola con accompagnatore si intende la corsa di andata oppure la corsa di ritorno in cui è presente personale dedicato;

Corsa singola senza accompagnatore si intende la corsa di andata oppure la corsa di ritorno in cui non è presente personale dedicato.

ART. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto di studenti con disabilità mediante corse singole o corse di andata e di ritorno, da effettuarsi esclusivamente nei giorni di lezione, secondo il calendario accademico dal lunedì al sabato.

Il servizio di trasporto per la singola corsa deve essere garantito nel raggio di circa 30 Km/h, considerando il percorso tra il domicilio dello studente e le Facoltà dell'Università di Cagliari ubicate nei comuni di Cagliari e di Monserrato o viceversa.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'organizzazione del servizio in modo tale da garantire, nell'ottica della massima efficienza ed economicità, la frequenza delle lezioni a tutti gli utenti del servizio.

ART. 2 - Ammontare del contratto

L'Appaltatore dovrà garantire il numero minimo di corse singole che l'Amministrazione ha stimato in 1.660 (milleseicentossanta) di cui 1.450 (millequattrocentocinquanta) corse singole con accompagnatore e 210 (duecentodieci) corse singole senza accompagnatore.

L'ammontare del contratto è perciò determinato dai prezzi offerti in sede di gara, distinti per corsa singola con accompagnatore e senza, moltiplicato il numero delle corse singole stimate dall'Amministrazione, con accompagnatore e senza.

L'Amministrazione non garantisce un numero di corse predefinito. I prezzi espressi per singola corsa sono fissi per tutta la durata del contratto.

ART. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale a decorrere dalla firma del contratto ed è rinnovabile per un altro anno qualora vi sia disponibilità di fondi del budget autorizzatorio dell'Università.

ART. 4 - Modalità di esecuzione del servizio e personale addetto al servizio

Per la determinazione della distanza chilometrica tra il domicilio dello studente e la Facoltà o viceversa, l'Amministrazione si baserà sui calcoli dei percorsi elaborati nel sito web <https://www.viamichelin.it/>.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero delle corse in relazioni alle eventuali esigenze ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato tramite l'utilizzo di idonei pulmini dotati di sollevatore e adatti al trasporto di soggetti non deambulanti, conformi alle vigenti normative in materia. Il servizio dovrà inoltre essere eseguito dal lunedì al sabato, secondo il calendario accademico in corso.

Saranno escluse le domeniche, i giorni festivi da calendario nonché la festività del santo Patrono della città di Cagliari fissata per il 30 del mese di ottobre. Il servizio dovrà essere svolto nelle fasce orarie da concordare con l'Amministrazione.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal contratto stipulato ed al presente Capitolato ad esso allegato. Non sarà possibile modificare prestazioni di propria iniziativa o scaturenti da richieste di operatori o personale universitario. In caso di violazione di quanto prescritto, l'Amministrazione ha la facoltà di pretendere accrediti di somme per minori servizi prestati e di non riconoscere compensi per interventi eccedenti. Tale divieto sarà valido anche per interventi richiesti a compensazione di prestazioni dovute ed eventualmente non fornite.

L'Appaltatore dovrà assicurare la reperibilità, durante le ore di servizio, di un Responsabile con il compito d'intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere relativamente al servizio. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire la presenza di una sede operativa sita nell'ambito della provincia di Cagliari, dotata di telefono, fax e posta elettronica.

L'Appaltatore farà conoscere alla stazione appaltante il nome e la qualifica del personale che intende utilizzare per il servizio. Ogni variazione dei nominativi suddetti dovrà essere comunicata preventivamente per iscritto all'Amministrazione.

I lavoratori assenti per malattia, ferie, scioperi ed assemblea o per qualsiasi motivo, dovranno essere sostituiti immediatamente.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento procedere ad effettuare controlli sull'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà stipulare prima dell'inizio del servizio idonea copertura assicurativa per danni alle persone, cose e animali, fornendone copia all'Amministrazione Universitaria.

Per le corse erogate senza accompagnatore, il personale preposto al servizio dovrà essere costituito da un autista appositamente abilitato. In questo caso gli utenti dovranno essere prelevati alla porta dell'abitazione e dovranno essere accompagnati all'interno del mezzo e successivamente accompagnati all'ingresso delle strutture didattiche. In questo caso l'Amministrazione potrà disporre eventualmente di proprio personale per l'accompagnamento degli utenti. E' fatto obbligo all'autista di collaborare al bisogno – anche nei casi in cui non è previsto l'accompagnatore - per assicurare il corretto e completo espletamento delle attività suelencate.

Per le corse erogate con accompagnatore, il personale preposto al servizio dovrà essere costituito da un autista appositamente abilitato e da un accompagnatore che dovrà garantire un'adeguata sorveglianza ed assistenza ai trasportati, per il viaggio di andata e ritorno e fino all'ingresso delle strutture didattiche. In questo caso gli utenti dovranno essere prelevati alla porta dell'abitazione e dovranno essere accompagnati all'interno del mezzo e successivamente accompagnati all'ingresso delle aule di lezione.

L'accompagnatore dovrà tassativamente essere presente sul mezzo ogni giorno di servizio; in caso di assenza o impedimento anche improvviso dovrà quindi essere sostituito immediatamente dall'Appaltatore con persona idonea, senza oneri aggiuntivi. L'accompagnatore collabora con l'autista per ogni adempimento necessario alla sicurezza delle persone trasportate. In particolare compiti dell'accompagnatore sono:

- prendere in consegna gli utenti dalla famiglia o dalla scuola
- riconsegnarli a persona idonea ed autorizzata al termine del tragitto
- assistere gli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo
- assicurarli mediante cintura di sicurezza
- sistemare opportunamente le carrozzine
- vigilare gli utenti per tutto il tragitto
- rendersi disponibile per quanto altro dovesse risultare necessario a garantire in ogni momento un servizio adeguato.

ART. 5 - Pagamenti dei corrispettivi e fatturazione

L'importo globale dell'appalto verrà corrisposto all'Appaltatore in rate mensili posticipate.

Il pagamento delle fatture relative alla prestazione del servizio è subordinato alla verifica della regolarità del servizio prestato nonché alla verifica dell'attestazione di regolarità contributiva e/o di ogni altro atto amministrativo imposto per atto normativo occorrente ai fini di assicurare una corretta liquidazione delle prestazioni. Il pagamento sarà disposto dai competenti uffici entro i termini di legge se la fattura è stata correttamente emessa. I termini previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 9/1/2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9/11/2012, n. 192, si intendono dalla data della verifica di

regolare prestazione del servizio. Eventuali irregolarità nella prestazione del servizio verranno contestualmente comunicate al fornitore mediante PEC per gli adempimenti di competenza. Con la stessa nota verrà comunicata l'eventuale sospensione dei termini di cui al decreto legislativo n. 231/2002.

Le fatture pervenute nel periodo compreso tra il 1° e il 31 dicembre verranno pagate a 60 giorni in virtù del fatto che si tratta del periodo di chiusura del bilancio e dell'anno finanziario. Le fatture pervenute tra il 31 luglio e il 31 agosto verranno pagate entro il 30 settembre.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso in cui vengano contestate all'Appaltatore inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali e/o in caso di DURC irregolare. In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà unilateralmente sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto.

I pagamenti saranno effettuati con ordinativi intestati all'Appaltatore ed esigibili presso il Banco di Sardegna, sede di Cagliari, Cassiere dell'Università, secondo le modalità convenute con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Università da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ART. 6 - Ufficio competente dell'Amministrazione

L'Appaltatore dovrà rivolgersi a Fabrizio Mattana della Direzione didattica e orientamento dell'Università degli Studi di Cagliari, via Università n. 40 - 2° piano, per tutte le indicazioni ed informazioni relative al contratto al seguente contatto e-mail: fmattana@amm.unica.it

ART. 7 - Inadempienze e penali

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato sistematicamente da personale dell'Amministrazione all'uopo incaricato.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento procedere ad effettuare controlli sullo svolgimento del servizio.

Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto e/o l'utilizzo del personale in numero e/o in ore inferiori a quelli stabiliti, verrà applicata a carico dell'appaltatore, previa contestazione immediata, una penale, per ogni singola inadempienza, di € 50,00 per ogni corsa, da moltiplicare per le corse inadempite, fatti salvi l'eventuale risarcimento dei danni o la trattenuta per indebito oggettivo.

A tal fine l'Appaltatore si impegna a nominare un Responsabile al quale indirizzare eventuali rilievi e la convocazione per il contraddittorio. La mancata presentazione in orario ordinario o d'ufficio dell'Amministrazione per tale contraddittorio, entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla chiamata, comporta l'implicito riconoscimento della giustezza del rilievo e l'accettazione delle conseguenze che ne derivano senza alcuna possibilità di tardiva giustificazione. Per effetto delle contestazioni sull'esecuzione del servizio, l'Università ha sin d'ora la facoltà di trattenere le penali, risarcimenti e gli indebiti, dall'importo della fattura.

L'Appaltatore, qualora non ritenesse giusta l'applicazione delle suddette sanzioni, dovrà presentare le sue controdeduzioni per iscritto, che, se non accettate, lo renderanno libero di ricorrere al Magistrato competente.

Qualora nell'esecuzione del contratto si verificassero delle inadempienze, l'Amministrazione, oltre l'applicazione della penale, potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto all'Appaltatore.

In tal caso l'Università pagherà all'Appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà inoltre detratto dall'importo contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate.

ART. 8 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati a persone e cose sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato utilizzando mezzi in propria dotazione. L'impiego delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso nelle strutture, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti.

L'Appaltatore dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Università, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Appaltatore dell'inadempienza ad essa denunciata dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 10% dell'importo dell'appalto.

Tale ritenuta sarà rimborsata quando l'Ispettorato avrà dichiarato che l'Appaltatore si è posta in regola.

L'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né avrà titolo per chiedere il risarcimento danni.

ART. 9 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale addetto al servizio

L'Appaltatore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'Appaltatore dovrà altresì attenersi ai provvedimenti impartiti dal D. Lgs. 81/08 riguardante il "Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

Dovranno essere rispettate tutte le vigenti normative in materia di assistenza di trasporto di persone con disabilità e se intervenissero in corso di rapporto nuove norme l'Appaltatore dovrà immediatamente adeguarsi ad esse, senza oneri aggiuntivi per tutta la durata del contratto.

ART. 10 - Spese a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi si intenderanno compresi nell'offerta dell'Appaltatore, anche tutte le spese di cui appresso:

- le spese inerenti la stipula del contratto, compresa la registrazione, le eventuali imposte e bolli per atti inerenti al lavoro e la loro contabilizzazione;
- le spese delle assicurazioni derivanti da legge o contratto collettivo nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro;
- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le spese relative alla dotazione di un'apposita tenuta al personale addetto;
- le spese relative all'acquisto di tutto il materiale e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio;
- le spese relative alla manutenzione del mezzo, del carburante, delle assicurazioni e dei bolli.

ART. 11 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, anche se non allegati:

- a) Il presente Capitolato Speciale.
- b) L'offerta

ART. 12 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può risolvere anticipatamente il contratto senza alcun indennizzo, onere o danno in favore dell'Appaltatore salvo il riconoscimento del maggior danno a favore dell'Università. In caso di cessazione dell'azienda, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo o fallimento, di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore, l'Amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto.

Se perdurassero inadempienze da parte dell'Appaltatore, sarà fermo il diritto dell'Università al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo appalto.

Il contratto potrà sciogliersi inoltre negli altri modi previsti dal Codice Civile.

ART. 13 - Disdetta del contratto da parte dell'Appaltatore

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza e/o prima della completa esecuzione del servizio, l'Amministrazione a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo in tutto o in parte, per effetto della maggior spesa che potrebbe conseguire dall'assegnazione del servizio ad altro appaltatore, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

ART. 14 - Controversie

Viene esclusa con il presente Capitolato la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio. In caso di controversie il Foro competente è quello di Cagliari.